

Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015